

MiFID



Trasparenza, fiducia, protezione dell'investitore.

Sono i principi a cui Finanza & Futuro Banca si è sempre ispirata. Principi sanciti dalla direttiva europea MiFID (Market in Financial Instruments Directive).

**Finanza & Futuro Banca e MiFID.
Parliamone insieme.**



Guida alla lettura

Il presente documento, rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di Finanza & Futuro Banca S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “Banca”) è redatto ai sensi del Regolamento Consob n.16190/2007 e mira a fornire informazioni sui servizi di investimento prestati dalla Banca, dopo il recepimento in Italia della MiFID.

MiFID (*Markets in Financial Instruments Directive, MiFID*) è la **Direttiva Europea sui Mercati dei Strumenti Finanziari** in vigore in Italia dal 1 novembre 2007.

Tra i principali obiettivi della Direttiva possono essere evidenziati, in particolare, i seguenti tre:

- creare un sistema di regolamentazione dell’attività di intermediazione finanziaria uniforme per tutti i Paesi membri dell’Unione Europea;
- incrementare il sistema di garanzie e di protezione per gli investitori nei loro rapporti con gli intermediari finanziari;
- rendere più trasparenti, anche in termini di costi, le operazioni realizzate dagli intermediari finanziari per conto della clientela.

Per assicurare ai potenziali clienti una consapevole sottoscrizione dei contratti, Finanza & Futuro ha predisposto questo kit informativo, che si compone di:

- **informazioni sull’impresa di investimento e i suoi servizi.** Alcuni essenziali dati sulla Banca e sui servizi di investimento da essa svolti;
- **informazioni sui prodotti finanziari e i rischi generali ad essi connessi:** alcune importanti informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti su prodotti finanziari e i servizi di investimento;
- **informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse:** una spiegazione sulle misure che la Banca attua per la gestione dei conflitti di interesse, che possono insorgere nella prestazione di servizi di investimento, al fine di evitare di nuocere agli interessi della propria clientela, nonché informazioni sugli incentivi ricevuti e/o pagati da/a terzi soggetti;
- **informazioni sulle principali regole di comportamento dei promotori finanziari nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti;**
- **informazioni sulla facoltà di recesso del cliente entro il termine di sette giorni nel caso di offerta fuori sede.**

Copia aggiornata del presente Documento è disponibile sul sito www.finanzaefuturo.it e presso i Promotori Finanziari della Banca.

È possibile prendere visione delle norme e delle condizioni regolanti i servizi di investimento di interesse attraverso i relativi moduli contrattuali, messi a disposizione dalla Banca tramite i propri Promotori Finanziari

Finanza & Futuro e MiFID. Parliamone insieme.

Indice

SEZIONE 1 Documento informativo generale	pag. 4
A. Informazioni sull'impresa di investimento e i suoi servizi	pag. 4
A1 Dati societari	pag. 4
A2 Metodi di comunicazione tra Banca e cliente	pag. 4
A2.1 Reclami	pag. 4
A3 Servizi di investimento offerti	pag. 5
A4 Documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta	pag. 6
A5 Sistema di indennizzo o garanzia	pag. 6
A6 Descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interesse	pag. 7
A7 Costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi	pag. 7
A8 Classificazione della clientela	pag. 7
B. Informativa sui rischi generali e sulle tipologie di prodotti finanziari	pag. 8
Avvertenze generali	pag. 9
B1 I rischi generali negli investimenti in prodotti finanziari	pag. 9
1 La variabilità del prezzo	pag. 9
1.1 Rischio specifico e rischio generico	pag. 10
1.2 Il rischio emittente	pag. 10
1.3 Il rischio d'interesse	pag. 10
1.4 Il rischio paese	pag. 11
1.5 L'effetto della diversificazione sul rischio degli investimenti.	pag. 11
Gli organismi di investimento collettivo	
2 La liquidabilità	pag. 11
3 La divisa	pag. 12
4 Gli altri fattori fonte di rischi generali	pag. 12
4.1 Commissioni ed altri oneri	pag. 12
4.2 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni	pag. 12
4.3 Rischi operativi	pag. 13
5 Fattori specifici di rischio per il servizio di gestione di portafogli	pag. 13
5.1 I prodotti finanziari inseribili nella linea di gestione	pag. 13
5.2 La leva finanziaria	pag. 13
B2 Descrizione dei principali tipi di prodotti trattati dalla Banca - o acquisibili tramite i servizi di investimento collocati dalla Banca - e dei rischi ad essi collegati	pag. 14
1 Obbligazioni, titoli di stato e titoli di debito in generale	pag. 14
2 Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio	pag. 15
3 Quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento, Sicav)	pag. 15

4 Strumenti finanziari derivati	pag. 16
4.1 I future	pag. 16
4.2 Opzioni	pag. 16
4.3 Altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni	pag. 17
4.3.1 Termini e condizioni contrattuali	pag. 17
4.3.2 Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi	pag. 17
4.3.3 Rischio di cambio	pag. 18
4.4 Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swap	pag. 18
4.4.1 I contratti di swap	pag. 18
5 Prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione (Unit Linked, Index Linked e contratti di capitalizzazione)	pag. 19
6 Pronti Contro Termine	pag. 19
7 Obbligazioni strutturate	pag. 20
8 Certificates	pag. 20
9 ETF	pag. 22

SEZIONE 2 | Informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse **pag. 23**

2.1 Individuazione e gestione dei conflitti di interesse	pag. 23
2.2 Informazioni sugli incentivi ricevuti e/o pagati da/a terzi soggetti	pag. 24

SEZIONE 3 | Informazioni sulle principali regole di comportamento dei promotori finanziari nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti **pag. 26**

SEZIONE 4 | Facoltà di recesso del cliente entro il termine di sette giorni nel caso di offerta fuori sede **pag. 28**

SEZIONE 1 | Documento informativo generale

A. Informazioni sull'impresa di investimento e i suoi servizi

A1 | DATI SOCIETARI

La denominazione della Banca è Finanza & Futuro Banca Società per Azioni (la “**Banca**”), con sede sociale e Direzione Generale in Piazza del Calendario 1 - 20126 Milano, iscritta all'Albo delle Banche - codice 3170, appartenente al Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari italiani tenuto da Banca d'Italia e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Deutsche Bank S.p.A. - Tel. Direzione Generale: 02/4024.1 - Sito internet: www.finanzaefuturo.it

A2 | METODI DI COMUNICAZIONE TRA BANCA E CLIENTE

La lingua con cui il cliente può comunicare con la Banca nella prestazione di servizi di investimento, e ricevere da questa documenti ed altre informazioni, è la lingua italiana.

Nell'ambito della corrispondenza ordinaria il cliente può comunicare con la Banca utilizzando la forma scritta e i mezzi di spedizione postali tutti, indirizzando le proprie comunicazioni al recapito più sopra indicato, salvo quanto diversamente indicato nel contratto o nel sito internet della Banca

Le comunicazioni dalla Banca al cliente sono inviate in forma scritta mediante corrispondenza postale all'indirizzo indicato dal cliente all'atto della costituzione dei singoli rapporti o successivamente con apposita comunicazione (in ogni caso non è consentito domiciliare la corrispondenza presso il promotore finanziario), oppure via email per i servizi per i quali la Banca rende disponibile questa modalità di comunicazione e nel caso il cliente abbia scelto espressamente questa opzione.

Per quanto attiene all'inoltro di disposizioni relative ad investimenti, il cliente può servirsi dei seguenti canali di comunicazione:

- ordine impartito presso i locali della Banca utilizzando la modulistica ufficiale predisposta e resa disponibile dalla Banca stessa;
- ordine impartito al di fuori dei locali della Banca, utilizzando la modulistica ufficiale predisposta e resa disponibile dalla Banca, per il tramite di promotori finanziari; ordine trasmesso per via telematica dai clienti titolari del servizio “db Interactive”, fornito da Deutsche Bank S.p.A. In questo caso la trasmissione dell'ordine prevede l'utilizzo delle “chiavi di accesso” rilasciate al cliente dalla stessa Deutsche Bank S.p.A.

Si rimanda alle disposizioni contrattuali per una dettagliata rappresentazione di quanto sopra sinteticamente esposto.

A2.1 | RECLAMI

Il reclamo può essere presentato direttamente dal cliente o tramite un terzo a ciò autorizzato attraverso diversi canali: per posta ordinaria, via fax, tramite e-mail

Al fine di consentire che i reclami vengano registrati e catalogati in un unico archivio, tutti i reclami inoltrati alle diverse unità operative della Banca confluiscono in un unico punto d'ingresso sotto la supervisione dell'Ufficio Reclami della Banca, Finanza & Futuro Banca S.p.A., Piazza del Calendario, 1, - 20126 (MI), reclamifef@db.com, n. fax 02/4024.3816
La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti, nei ter-

mini previsti dalla normativa. In particolare, l'esito definitivo del reclamo, contenente le determinazioni della Banca, ed eventualmente la tempistica di sistemazione (nel caso di accoglimento delle doglianze del cliente), deve essere inoltrato al cliente, di regola entro 90 giorni dalla ricezione.

A3 | SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI

La Banca è autorizzata da Banca d'Italia (Via Nazionale 91, 00184 Roma - sito Internet: www.bancaditalia.it) alla prestazione di taluni servizi di investimento disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria").

In particolare, la Banca è autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento di seguito brevemente descritti:

- **Sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente:** la Banca svolge il servizio di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari (prestiti obbligazionari, emissioni obbligazionarie di altre società, prodotti assicurativi a contenuto finanziario, OPV e consorzi di collocamento domestici, quote/azioni di OICR, ecc), sia di propria emissione che sulla base di accordi di distribuzione con società appartenenti al Gruppo o con società terze. Il servizio prevede anche un'attività di assistenza alla Clientela nel periodo successivo al collocamento, in osservanza a quanto disposto dalla normativa di riferimento e dalle istruzioni fornite dalle stesse società emittenti. Il servizio di collocamento viene prestato dalla Banca mediante offerta fuori sede, avvalendosi di promotori finanziari che operano per la Banca come agenti senza rappresentanza. I promotori finanziari devono essere iscritti in Italia nell'apposito Albo unico dei promotori, tenuto da un Organismo specifico e consultabile online (www.albopf.it).
- **Consulenza in materia di investimenti:** la consulenza si sostanzia in raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato prodotto finanziario e/o servizio di investimento. Dette raccomandazioni personalizzate sono precedute da una valutazione di "adeguatezza" dell'operazione di volta in volta considerata, tenuto conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del cliente in materia di investimenti, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del cliente medesimo (come di seguito precisato). La valutazione di "adeguatezza" può essere effettuata dalla Banca soltanto dopo aver acquisito dal cliente le sopra richiamate informazioni circa le specifiche conoscenze ed esperienze, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente medesimo. Nel caso dette informazioni non siano rilasciate dal cliente la Banca non fornirà alcun consiglio di acquistare o vendere prodotti finanziari. La Banca si asterrà inoltre dal fornire raccomandazioni non adeguate per il cliente. Inoltre, in caso di ordini relativi a strumenti finanziari considerati illiquidi, la Banca non può prescindere dall'effettuare la valutazione di adeguatezza. Pertanto, riguardo a tali operazioni, in assenza della valutazione di adeguatezza ovvero qualora si configurino come operazioni "non adeguate", la Banca si asterrà dall'effettuare il relativo investimento tramite la prestazione degli altri servizi offerti dalla Banca. In aggiunta ai servizi sopra descritti, la Banca offre alla clientela il servizio "F&FStrategist " a pagamento, il quale, oltre a prevedere l'elaborazione di raccomandazioni personalizzate in materia di investimenti, comprende un'attività di monitoraggio del portafoglio di investimento del cliente, effettuata dalla Banca sulla base di appositi indicatori di rischio.

A seconda dei servizi prestati, la normativa prescrive che la Banca controlli preventivamente se le operazioni poste in essere dal Cliente sono in linea con le informazioni che questi ha fornito all'intermediario.

Questo controllo può consistere in una **verifica di appropriatezza o in una verifica di adeguatezza**.

Vediamo in breve il significato di questi due concetti, importanti per garantire una maggiore tutela negli investimenti e la trasparenza delle operazioni.

Verifica di appropriatezza

Si applica al **servizio di collocamento**. Consiste nel verificare che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessari per comprendere i rischi che il prodotto finanziario o il servizio di investimento comportano.

Verifica di adeguatezza

Si applica al **servizio di consulenza in materia di investimenti**. In questo caso la Banca, oltre ad accertare che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessari (come nella verifica di appropriatezza) deve verificare che l'operazione, realizzata o consigliata, corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia di natura tale che il cliente sia in grado finanziariamente di sopportare il rischio dell'investimento.

A tal fine, la Banca richiede quindi al Cliente, tramite la compilazione e la sottoscrizione di un "Questionario MiFID", una serie di informazioni su conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria e i suoi obiettivi di investimento,

A4 | DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE ALL'INVESTITORE A RENDICONTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

All'atto della ricezione di un ordine, la Banca rilascia al cliente una copia del "Modulo d'Ordine", che, oltre ad attestarne l'avvenuta ricezione, fornisce i dati identificativi dell'ordine ed informa il cliente di eventuali situazioni di conflitto di interesse. Sempre attraverso detto Modulo, viene attestato se l'operazione è stata preceduta o meno dal servizio di consulenza in materia di investimenti, se l'operazione è ritenuta non appropriata al cliente in relazione alle informazioni da lui fornite, ovvero si tratta di un'operazione in relazione alla quale la Banca non è in grado di valutare la "appropriatezza", poiché il cliente non ha fornito le necessarie informazioni circa la sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti. A richiesta del cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato di ciascun ordine.

Con cadenza almeno annuale la Banca trasmette al cliente un'informativa contenente il riepilogo degli investimenti effettuati e la loro valorizzazione alla data di riferimento.

La documentazione trasmessa dalla Banca si intenderà tacitamente approvata dal cliente trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento, senza che sia pervenuto alla Banca uno specifico reclamo scritto.

A5 | SISTEMA DI INDENNIZZO O GARANZIA

La Banca non detiene strumenti finanziari e/o somme di denaro per conto della clientela.

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d'Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro 100.000).

Nella protezione offerta ai depositanti dal Fondo sono compresi i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili.

Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del Fondo.

Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Il Fondo è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo attualmente ancora in vigore.

L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dal proprio Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento operativo" previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo.

A6 | DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare e gestire le situazioni di conflitto di interesse che possono manifestarsi tra la Banca stessa ed il cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento in modo da evitare che tali conflitti possano produrre pregiudizio al cliente.

La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi è contenuta in forma sintetica nella sezione "Informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse". Qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.

A7 | COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Si rimanda ai fogli e prospetti informativi ed alla disciplina delle condizioni economiche pattuita, prima della prestazione dei servizi di investimento, nell'ambito della stipula dei contratti relativi ai servizi stessi.

A8 | CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La normativa italiana, in linea con quanto previsto dalle disposizioni della Direttiva MIFID stabilisce che le imprese di investimento classifichino i loro clienti in:

- **clienti al dettaglio (o retail)** sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate o come clienti professionali. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda le informazioni da ricevere e da fornire, le verifiche di adeguatezza e di appropriatezza dei servizi e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in prodotti finanziari alle condizioni più favorevoli.
- **clienti professionali** sono tutti i clienti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza per adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assumono. La normativa ha identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali (c.d. **professionali di diritto**): si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - a) totale di bilancio non inferiore a 20.000.000 euro;
 - b) fatturato netto non inferiore a 40.000.000 euro;
 - c) fondi propri non inferiori a 2.000.000 euro.

Vi sono poi dei clienti che pur non appartenendo alle suddette categorie sono in possesso di determinati requisiti, tali da poter richiedere di essere trattati come professionali (c.d. **professionali a richiesta**); in particolare devono sussistere almeno due dei seguenti requisiti:

- 1) svolgimento di operazioni di dimensioni significative sul mercato con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- 2) il valore del portafoglio in prodotti finanziari, inclusi i depositi in contante ed i prodotti finanziari, deve superare 500.000 euro;
- 3) esperienza lavorativa nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

In ogni caso la Banca è libera di accettare o meno la richiesta formulata.

In particolare, la Banca informa i clienti retail delle protezioni che perderebbero nell'essere trattati come clienti professionali, accogliendo o meno la loro richiesta in funzione dell'esito della sua valutazione.

- **controparti qualificate** (enti creditizi, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, OICR e le società che li gestiscono, fondi pensione e le società che li gestiscono, etc.) sono un sottoinsieme dei clienti professionali.

In particolare la categoria delle controparti qualificate rappresenta quella parte di clienti professionali che non necessita di alcuna tutela in rapporto ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini e negoziazione in conto proprio, collocamento e servizi accessori correlati ai precedenti.

La Banca comunica al cliente la classificazione che gli è stata assegnata all'atto dell'apertura della sua relazione; sulla base dei requisiti sopra descritti, è previsto che la stessa possa essere modificata, sia su iniziativa della Banca che su iniziativa del cliente. Spetta ai clienti professionali informare il prestatore del servizio di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione

Anche alle controparti qualificate e ai clienti professionali è data la possibilità di richiedere un grado di protezione maggiore e di essere trattati come clienti professionali o come clienti retail.

B. Informativa sui rischi generali e sulle tipologie di prodotti finanziari

Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in prodotti finanziari, ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

Avvertenze generali

1. Con il termine “prodotto finanziario” si intendono sia gli **strumenti finanziari** (azioni, obbligazioni, titoli di stato, certificates, etc.) che **ogni altra forma di investimento di natura finanziaria**. Per ulteriore dettaglio si veda la Parte B “Descrizione delle caratteristiche generali dei prodotti finanziari”.
2. Prima di effettuare un investimento in prodotti finanziari, l'investitore deve informarsi presso la Banca sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Come detto più sopra, prima di consigliare al cliente un'operazione, l'intermediario deve valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, ossia:

- a) **corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;**
- b) sia di natura tale che il cliente sia **finanziariamente in grado di sopportare** qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; e
- c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria **esperienza e conoscenza** per comprendere i rischi inerenti all'operazione.

Nel caso di operazione **non** preceduta da consulenza, la Banca verifica che il cliente abbia il livello di **esperienza e conoscenza** necessario per comprendere i rischi che il prodotto finanziario comporta.

B1 | I RISCHI GENERALI NEGLI INVESTIMENTI IN PRODOTTI FINANZIARI

L'investimento in un prodotto finanziario può comportare una serie di rischi. I principali sono i seguenti:

- 1) la variabilità del prezzo del prodotto finanziario;
- 2) il suo grado di liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;
- 4) gli altri fattori fonte di rischi generali;
- 5) fattori specifici di rischio per il servizio di gestione di portafogli.

1 | La variabilità del prezzo

Il prezzo di un prodotto finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1 Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il *rischio specifico* ed il *rischio generico* (o sistematico).

Il *rischio specifico* dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.2) e può essere diminuito sostanzialmente, attraverso la suddivisione del proprio portafoglio di investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio); mentre il *rischio sistematico* rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale, che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua (la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso).

1.2 Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

I prezzi dei titoli di capitale (ad esempio, le azioni) riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito (ad esempio, le obbligazioni), il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore.

In altri termini, quanto più un investitore ritiene che un emittente sia rischioso, tanto maggiore sarà il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore per convincerlo a finanziarlo.

Quindi, per valutare l'appetibilità del tasso d'interesse pagato da un titolo di debito si deve tenere anche in considerazione il rischio che si assume investendo in esso.

In linea di massima, il tasso di interesse pagato da un titolo emesso da una società relativamente rischiosa dovrà essere, a parità di altre condizioni, più alto del tasso pagato da emittenti il cui rischio è considerato più basso ed, in generale, più alto del rendimento offerto dai titoli di stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.3 Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso) più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato.

Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno. L'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato, rende relativamente meno conveniente detenere il titolo suddetto rispetto a titoli di tipo simile disponibili in emissione sul mercato, e quindi ne determina una riduzione del prezzo, che in questo esempio sarà pari a circa l'8,6%. È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'opportunità del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.4 Il rischio paese

Se i titoli di capitale e/o di debito sono emessi da soggetti con sede in un determinato Paese, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica del Paese potrebbe generare una diminuzione del valore del titolo. In caso di insolvenza dell'emittente il cliente può non incassare, in sede di liquidazione, il controvalore dei titoli di capitale o il rimborso del capitale prestato (e/o delle cedole maturate) dei titoli di debito detenuti

1.5 L'effetto della diversificazione sul rischio degli investimenti.

Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari.

La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato.

L'investitore può raggiungere un elevato grado di *diversificazione* a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote di fondi comuni d'investimento, azioni di società d'investimento a capitale variabile (SICAV) o Exchange Traded Funds (ETF), che sinteticamente vengono definiti con l'acronimo *OICR*, Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio.

Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai prospetti e dai regolamenti nei programmi di investimento adottati, limitando la concentrazione dell'investimento su singoli emittenti entro limiti prestabiliti da una precisa regolamentazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono esclusivamente o principalmente in azioni, o solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in paesi emergenti).

2 | La liquidabilità

Un prodotto finanziario è considerato liquido quando può essere trasformato in liquidità:

- immediatamente o comunque entro un lasso di tempo ragionevole, senza ostacoli o limitazioni allo smobilizzo, e;
- a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

La liquidità dipende in primo luogo dal fatto che esista o meno un mercato in cui lo strumento finanziario è trattato.

In generale, a parità di altre condizioni, i prodotti finanziari trattati su mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione sono più liquidi dei prodotti finanziari non trattati su queste sedi di esecuzione.

Questo perché la domanda e l'offerta di prodotti finanziari viene convogliata in gran parte su tali mercati, e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Altre tipologie di prodotti sono liquidi non in quanto esista un mercato secondario, ma per il fatto che il soggetto che li gestisce o che si pone come controparte del cliente al momento della liquidazione assume specifici obblighi contrattuali a riacquistare il prodotto o a convertire il prodotto stesso in liquidità a prezzi definiti in modo oggettivo, senza penalizzazione e con tempistiche predeterminate.

È il caso ad esempio dei fondi comuni di investimento aperti, oppure delle obbligazioni per le quali l'emittente - o un soggetto diverso dall'emittente, definito all'interno del prospetto - assume l'obbligo di riacquistarle dal cliente a condizioni predefinite.

Occorre quindi considerare che lo smobilizzo di prodotti che non presentino una delle caratteristiche di cui sopra (che vengono anche definiti *prodotti "illiquidi"*), può comportare per l'investitore difficoltà di liquidare il prodotto in tempi ra-

gionevoli e/o la possibilità di liquidarlo ad un prezzo che non rappresenta il reale valore del prodotto stesso, o in generale delle penalizzazioni in termini economici.

Per mitigare l'impatto di queste problematiche nei confronti degli investitori, nel 2009 la Consob ha emanato linee guida che prevedono un supplemento di informazioni per i prodotti illiquidi, al fine di consentire una migliore valutazione degli stessi.

In particolare, è previsto che per questi prodotti sia predisposta una *scheda prodotto* con informazioni su:

- il cosiddetto *fair value* (valore corretto) del prodotto, ossia il valore che assumerebbe il prodotto se fosse normalmente negoziato su un mercato liquido o se fosse valutato con metodologie oggettive, riconosciute e diffuse. In particolare, per i prodotti in fase di collocamento, nella scheda prodotto dovrebbe essere effettuato il cosiddetto *unbundling*, ossia la scomposizione delle eventuali commissioni di distribuzione e del valore della componente derivativa, per i prodotti che la prevedono (come le obbligazioni strutturate e i certificati - si veda oltre);
- confronti con prodotti simili o sostituibili con quello oggetto della scheda, ma liquidi e a basso rischio;
- analisi di scenario, sul possibile andamento dell'investimento, basati su simulazioni effettuate con metodi oggettivi.

Più in generale, queste integrazioni del corredo informativo di un prodotto possono essere utili anche per valutare prodotti liquidi, in particolare se "strutturati".

3 | La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la *variabilità* del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di altri paesi, possono essere altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4 | Gli altri fattori fonte di rischi generali

4.1 Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni riguardo a tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nei contratti relativi ai servizi di investimento o nel materiale informativo del prodotto finanziario.

L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

Nel valutare la congruità delle commissioni del servizio gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite, potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie. La Banca ha comunque previsto controlli specifici a presidio di tale rischio.

4.2 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi.

Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di esegui-

re qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.

L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.3 Rischi operativi

I sistemi di negoziazione sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni.

Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.

L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

5 | Fattori specifici di rischio per il servizio di gestione di portafogli

La rischiosità di un mandato di gestione di portafogli è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto, insieme al grado di rischio della linea di gestione prescelta.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso la Banca sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

- a) delle categorie di prodotti finanziari in cui può essere investito il patrimonio dell'investitore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

5.1 I prodotti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle categorie di prodotti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda ai paragrafi precedenti sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari.

Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità dei singoli prodotti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in prodotti a basso rischio, avrà un livello di rischio contenuto; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

5.2 La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione. La leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura quante volte la Banca (il gestore) può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso.

L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

La Banca può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando prodotti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite, al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli prodotti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli prodotti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

B2 | DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI TIPI DI PRODOTTI TRATTATI DALLA BANCA - O ACQUISIBILI TRAMITE I SERVIZI DI INVESTIMENTO COLLOCATI DALLA BANCA - E DEI RISCHI AD ESSI COLLEGATI

Nell'ambito del servizio di collocamento, la Banca - fornisce al cliente i Prospetti Informativi, le Note di Sintesi e/o apposite Schede Prodotto con l'indicazione delle principali caratteristiche del prodotto oggetto dell'ordine, predisposti dalle Società Prodotto interessate.

1 | Obbligazioni, titoli di stato e titoli di debito in generale

Quando un investitore acquista una obbligazione, in sostanza sta prestando denaro al soggetto che la emette, che può essere una società, una banca, lo Stato o altri soggetti della pubblica amministrazione, un ente sovranazionale o altro ancora.

Il soggetto che riceve questo prestito ha quindi l'obbligo di restituirlo.

Le obbligazioni comportano i seguenti rischi per l'investitore:

- il rischio di perdita totale o parziale del capitale versato, nel caso l'emittente diventi del tutto o in parte insolvente;
- il rischio che gli interessi pattuiti (le cosiddette cedole) non siano pagate o siano pagate in misura inferiore a quanto previsto;
- il rischio, nel caso si voglia rivendere il titolo prima della sua scadenza, di percepire un prezzo inferiore a quello pagato per il suo acquisto. Questa eventualità dipende poi da diversi fattori, principalmente il rischio emittente (si veda il punto 1.2 sopra) in quanto il mercato ritiene che la probabilità di insolvenza per quel certo emittente siano più o meno alte, ed il rischio di interesse (sia veda il punto 1.3 sopra).

È quindi fondamentale, nell'acquisto di una obbligazione, considerare il livello di affidabilità e solvibilità di chi la emette. Per gli emittenti di dimensioni significative e per gli stati, il livello di affidabilità viene rappresentato principalmente dal rating, ossia da un giudizio espresso da agenzie specializzate ed indipendenti (ad esempio, Moody's e Standard & Poors), che svolgono specificamente questa attività di valutazione.

2 | Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio

Quando un investitore acquista una azione di una società, non sta prestando denaro con obbligo di restituzione ma sta conferendo il cosiddetto *capitale di rischio*.

In altri termini, diventa azionista e partecipa alle sorti della società, assumendo il rischio di impresa.

Se i risultati della società saranno buoni, otterrà una parte degli utili e la rivalutazione del proprio investimento, se la società conseguirà risultati negativi, non riceverà utili e subirà delle perdite in conto capitale.

È quindi fondamentale, prima di investire in azioni, conoscere la società che le emette e le sue prospettive future.

I rischi nell'investimento in azioni sono quindi:

- quello di non percepire alcuna remunerazione del proprio investimento, se la società non realizza utili oppure li realizza ma decide di non distribuirli;
- nel momento in cui si voglia rivendere l'azione, quello di non percepire lo stesso importo che si è versato per acquistarle a seguito del deprezzamento del valore dell'azione;
- la perdita totale dell'investimento iniziale, se la società fallisce o diventa insolvente.

3 | Quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento, Sicav)

Come accennato in precedenza, questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori in diverse tipologie di titoli, previsti nei prospetti e nei regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con questi prodotti, anche versando un importo contenuto, si riesce a diversificare il proprio investimento su un numero sufficientemente elevato di titoli/emittenti.

In questo modo, come si è accennato al par. 1.4, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più prodotti finanziari.

Nei fondi comuni aperti, inoltre, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore patrimoniale netto (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota, detto "*NAV - Net Asset Value*".

Questo valore viene determinato con una metodologia oggettiva, dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Queste tipologie di strumenti finanziari presentano quindi principalmente il rischio di variazione del prezzo della quota e, di conseguenza, una rischiosità diversa a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari in cui prevedono di investire.

Ad esempio, i fondi che investono solo in titoli obbligazionari a breve termine sono molto meno rischiosi di fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in azioni, oppure alcuni fondi possono investire su valori espressi in determinate divise diverse dall'euro, e quindi incorporare un rischio di cambio, oppure essere esposti verso società operanti in un particolare settore.

È necessario quindi verificare qual è la politica di investimento del fondo che si sta acquistando, tramite il prospetto informativo e facendosi assistere dal proprio intermediario, ed evitare di acquistare fondi di cui non si comprende la politica di investimento.

In particolare, alcuni fondi basano la propria strategia di investimento su strumenti finanziari derivati, oppure su algoritmi complessi basati su tecniche matematiche, statistiche o altre metodologie di analisi e previsione, per cui conoscere semplicemente verso quali mercati o verso quali tipologie di titoli sono esposti, non è un indicatore sufficiente del loro presumibile comportamento in termini di andamento del valore dell'investimento.

Infine, per valutare l'investimento in un OICR è importante conoscere il livello di costi totali che vengono sopportati, non solo quelli relativi alle eventuali commissioni di sottoscrizione e/o di liquidazione, ma anche le *commissioni di gestione* che vengono pagate al gestore del fondo nel continuo. Oltre a ciò, per valutare in modo ancora più ampio il costo del fondo, nei prospetti è previsto che venga esplicitato l'indicatore di *Total Expense Ratio* (rappresentato spesso dalla sigla *TER*), che somma tutte le componenti più significative di costo.

4 | Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono di norma caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

4.1 I future

I future sono strumenti derivati costituiti da un contratto a termine standardizzato, relativo ad un'operazione di acquisto/vendita di merce o attività finanziaria (sottostante) in data futura (future), ad un prezzo fissato nel momento della stipula del contratto. Le controparti che sottoscrivono un future si impegnano a scambiarsi, in data prefissata e ad un prezzo (futures price) definito dal contratto, l'ammontare di strumenti finanziari o di uno specifico bene reale sottostante al contratto, il cui prezzo si forma sul relativo mercato. Un aumento del prezzo del future genera profitti per chi assume una posizione lunga e perdite per chi assume una posizione corta.

Per effettuare una operazioni su *future* l'investitore deve conferire solo un "margine iniziale" ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "*effetto di leva*".

Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente molto più elevato sui fondi depositati a margine presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore.

Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente.

Non solo; nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *future*.

Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore è debitore di ogni altra passività prodottasi.

4.2 Opzioni

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione *call*) o vendere (opzione *put*) una data quantità di un bene o di un titolo (che definito *sottostante*) ad un prezzo prefissato (detto *strike price* o prezzo di esercizio):

- entro una certa data (*scadenza, o maturità*), nel qual caso si parla di opzione *americana*:
- ad una certa data, nel qual caso si parla di opzione *europea*.

Anche le operazioni in *opzioni* comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare.

L'acquisto di un'opzione

Nel caso di acquisto di una opzione, la probabilità che la stessa giunga a scadenza senza alcun valore è elevato. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale, oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante.

Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto.

Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta.

Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante.

Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

4.3 Altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

4.3.1 Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare.

Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house*, al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

4.3.2 Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *Circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni.

Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni, ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si

aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non essere rispettate quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo, mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo dell'attività sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

4.3.3 Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4.4 Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati.

Gli swap

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati.

L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio).

Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.4.1 I contratti di swap

Lo *swap* è un contratto derivato OTC (*over-the-counter*), cioè non standardizzato e non trattato sulle piazze finanziarie. In generale, per *swap* si intende "scambio" di capitali e/o flussi di interesse o di importi indicizzati a tassi, divise, indici di vario genere. In sostanza, due parti decidono di scambiarsi flussi di cassa (*cash flow*); questi flussi possono essere rappresentati da cambi, tassi di interesse, prezzi di merci e combinazioni tra questi.

I contratti di *swap* comportano un elevato grado di rischio.

Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard.

Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno *swap* è sempre nullo, ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

5 | Prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione (Unit Linked, Index Linked e contratti di capitalizzazione)

Anche le compagnie di assicurazione possono emettere prodotti finanziari.

Questi prodotti ricadono in tre tipologie:

- **Polizze Unit Linked.** Quando un cliente sottoscrive una di queste polizze, la compagnia di assicurazione utilizza il premio versato per acquistare quote di OICR (fondi o sicav).
L'investimento in questi prodotti presenta quindi, di partenza, caratteristiche molto simili all'investimento in OICR, con i relativi rischi ed aspetti di potenziale complessità nelle loro strategie di investimento.
La compagnia può inoltre prevedere clausole addizionali che possono portare ad una sostanziale differenziazione delle caratteristiche del prodotto rispetto agli OICR sottostanti, ossia, a titolo di esempio:
 - garanzie di vario tipo (restituzione del capitale a scadenza, rendimenti minimi, ecc.) oppure;
 - vincoli al riscatto prima di un determinato termine, o ancora;
 - la compagnia può prevedere che la composizione degli OICR all'interno della polizza sia variabile, attuando una certa strategia di diversificazione o scelte di investimento fra i vari OICR al fine di ottenere determinati risultati in termini di rendimenti o di limitazione dei rischi assunti. Queste strategie di gestione possono essere anche molto complesse, e determinare un profilo dell'investimento molto diverso da quello nell'investimento diretto e "statico" negli OICR sottostanti.Per valutare i costi complessivi del prodotto, derivante sia dai costi di gestione degli OICR che dai costi ulteriori di gestione della compagnia assicurativa, è utile fare riferimento al Total Expense Ratio (TER), che deve essere presente nel prospetto.
- **Polizze Index Linked.** In questo tipo di prodotti, il rendimento è collegato ad un determinato valore di riferimento, solitamente un indice di mercato, un insieme di indici di mercato o un paniere di titoli. In base alla normativa odierna, per i prodotti index linked la compagnia deve costituire riserve tecniche e aggiuntive che devono soddisfare determinati requisiti di solvibilità e liquidabilità, e quindi l'acquisto di questi prodotti comporta un livello di tutela affine a quello delle altre tipologie di prodotti assicurativi.
In generale, come in tutti i prodotti che incorporano una componente derivativa, l'investitore deve essere in grado di comprendere appieno le caratteristiche del prodotto non solo visto nel suo complesso, ma anche con riferimento a ciascuna degli elementi che lo compongono.
- **Polizze di capitalizzazione.** I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'Investitore-contraente laddove siano collegati ad una *gestione separata* (che prevede l'iscrizione degli attivi a costo storico). Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.

Elementi ulteriori che devono essere tenuti in specifica considerazione quando si investe in prodotti assicurativi sono gli aspetti legati alla possibile scarsa liquidabilità dell'investimento, agli eventuali costi per la sottoscrizione del prodotto o penali per il riscatto anticipato.

6 | Pronti Contro Termine

Nel contratto di *pronti contro termine* (spesso espressa con la sigla *PCT*), la banca vende al cliente un determinato quantitativo di strumenti finanziari ad un certo prezzo, con l'impegno di riacquistarli ad una scadenza e ad un prezzo predefiniti.

In sostanza, l'operazione di PCT dal punto di vista dell'investitore è la somma di una operazione di acquisto a pronti e di una operazione di vendita a termine, in cui il titolo, la quantità ed il prezzo sono prefissati, e di conseguenza anche il rendimento complessivo.

L'investitore è soggetto al rischio di inadempienza della banca, ossia il rischio che alla scadenza pattuita la banca non riacquisti il titolo, fatto che, ovviamente, normalmente si può verificare solo se la banca è insolvente.

In questo caso, il cliente rimarrebbe titolare del titolo oggetto del PCT.

Gli strumenti finanziari oggetto del PCT possono essere titoli di Stato al portatore ed obbligazioni non convertibili italiane e/o estere; in tale ultimo caso può trattarsi anche di obbligazioni emesse da soggetti partecipati in misura rilevante dalla Banca, o da altro soggetto del suo gruppo di appartenenza, o che partecipano in misura rilevante al capitale della Banca, o di altro soggetto del suo gruppo di appartenenza.

7 | Obbligazioni strutturate

Le obbligazioni strutturate sono prodotti finanziari che combinano una obbligazione ed uno o più derivati, che consentono di collegare il rendimento dell'investimento ad un parametro di riferimento esterno, che può essere rappresentato da uno o più indici di mercato, titoli azionari o panieri di titoli azionari o altri parametri.

I rischi che affronta un investitore sono quindi:

- il rischio emittente tipico delle obbligazioni ordinarie;
- il rischio legato all'andamento del parametro di riferimento, che può essere più o meno volatile, e quindi può determinare il pagamento di cedole molto variabili nel loro importo, o addirittura il pagamento di nessuna cedola;
- ed, infine, tutti i rischi - e gli aspetti di complessità - tipici degli strumenti derivati che l'obbligazione strutturata incorpora (si veda il paragrafo ad essi dedicato).

Le obbligazioni strutturate sono generalmente adatte ad investitori con un elevato livello di conoscenza ed esperienza. Alcune sono estremamente complesse.

La regola generale, quando si valuta l'investimento in prodotti composti, è sempre quella di considerare sia le regole di funzionamento del prodotto nel suo complesso, che le caratteristiche di tutti gli strumenti finanziari con cui sono stati realizzati, e valutare se si è in grado di comprendere appieno ciascuno di essi.

Infine, per le obbligazioni strutturate va valutato attentamente, in fase di sottoscrizione, la modalità con cui viene definito il valore del prodotto: se il prodotto è "illiquido" (si veda paragrafo dedicato alla liquidità), il soggetto che lo colloca deve fornire una scheda prodotto che contiene, fra le varie informazioni utili, una scomposizione del prodotto nelle sue varie componenti (il cosiddetto *unbundling*), con la specifica valorizzazione di ciascuna di esse e - per differenza - l'evidenziazione delle commissioni implicite nel collocamento.

8 | Certificates

I certificati - o, in inglese, *certificates* - sono prodotti che differiscono dalle obbligazioni strutturate in quanto non prevedono necessariamente un obbligo incondizionato alla restituzione del capitale a scadenza.

Alla scadenza (o all'estinzione anticipata, per quei certificati che la prevedono) conferiscono il diritto di ricevere una somma di denaro calcolata con riferimento all'andamento di un certo sottostante, che può essere rappresentato da uno o più indici, azioni, divise estere, merci ("commodities"), obbligazioni o altri valori.

I certificati possono essere collegati al sottostante:

- in modo diretto, quando replicano l'andamento in modo direttamente proporzionale, ed in questo caso vengono solitamente definiti *Investment Certificates*;
- con una leva maggiore di 1, nel caso dei *Leverage Certificates*;
- in modo inverso, ossia ad un incremento del valore del sottostante corrisponde una diminuzione del valore del certificato, e viceversa, nel qual caso vengono definiti *Reverse Certificates*.

Gli investment certificates sono i più diffusi. Quasi sempre, prevedono condizioni aggiuntive che determinano "strutture" con caratteristiche - in termini di rischi ed opportunità - significativamente diverse rispetto all'investimento diretto nel sottostante. In particolare, fra le strutture più note vi sono:

- *equity protection certificate*: il sottostante è una azione o un indice azionario, ed alla scadenza è previsto il rimborso del capitale investito, anche se l'andamento del sottostante risultasse negativo. Come contropartita, solitamente è previsto un "cap" al rendimento (ossia, se il sottostante cresce più di una certa misura, limitano il valore di rimborso ad un importo massimo - il *cap* appunto);
- *bonus certificate*: se durante la vita del certificato il sottostante si mantiene all'interno di una certa banda di oscillazione, il certificato rimborsa il capitale più una certa maggiorazione (il cosiddetto bonus, appunto). Queste strutture prevedono tuttavia una "barriera", ossia se nel corso della vita del certificate il livello del sottostante scende al di sotto di una soglia predefinita, non solo non viene pagato il bonus a scadenza ma anche il capitale versato non è protetto, e il valore di rimborso seguirà l'andamento del sottostante;
- *express certificates*: se ad una certa data di osservazione il sottostante si trova oltre una soglia prefissata, la vita del certificato termina automaticamente (cosiddetta clausola "autocallable", ovvero di rimborso anticipato) e gli investitori ottengono un importo di liquidazione anticipato, maggiorato di un certo importo. Anche queste strutture prevedono solitamente una condizione di "barriera", al di sotto della quale il certificato rimborsa un valore che riflette integralmente l'andamento del sottostante.

In generale questi prodotti sono caratterizzati da un livello di complessità notevole, che li rende adatti solo ad investitori esperti ed in grado di comprendere in pieno le caratteristiche di ognuna delle componenti elementari con cui sono realizzate.

Un particolare attenzione va posta nella valutazione del prezzo del prodotto, che in fase di emissione - come per le obbligazioni - può incorporare anche le commissioni di distribuzione: in questo caso, è importante fare riferimento alla documentazione di offerta resa disponibile dal distributore, ed in particolare l'unbundling del valore di ogni singola componente (si veda Parte A, punto 2).

In generale, quindi, i rischi connessi ai certificates, oltre a quelli legati all'emittente di tali strumenti e a quelli legati al rischio di oscillazione del prezzo connesso all'andamento dei tassi di interesse di mercato (per i quali valgono le considerazioni espresse nella Parte A, punto 1.2 e punto 1.3), sono i seguenti:

- i rischi legati all'assunzione di una posizione sul sottostante, con tutti gli elementi di complessità con cui essa può essere realizzata;
- il rischio di liquidità, per i certificati che non sono negoziati in mercati liquidi e non prevedono altre modalità di disinvestimento in tempi brevi e a condizioni di prezzo significative.

9 | ETF

Gli ETF (Exchange Traded Funds) sono strumenti finanziari caratterizzati da una struttura analoga a quella di un OICR (ossia il loro patrimonio è investito in un certo numero di titoli, al fine di assicurare diversificazione dell'investimento) ed al tempo stesso le loro azioni sono quotate su un mercato.

Si prefiggono l'obiettivo di replicare l'andamento di un paniere di titoli o indici di Borsa, ponendo in essere una strategia di gestione definita "passiva", in quanto replica l'andamento del benchmark di riferimento.

Come per gli OICR "a gestione attiva", per valutare la qualità della gestione di un ETF si paragona il suo andamento rispetto al determinato benchmark.

Lo scostamento tra i due, detto "tracking error", dipende principalmente dal metodo di replica, dal ribilanciamento del portafoglio al variare della composizione dell'indice e dai costi di struttura, ossia i costi a carico dell'ETF, che sono costituiti da i costi di transazione per la negoziazione delle azioni/obbligazioni che lo compongono e dalle commissioni di gestione.

Più basso è il valore del tracking error, maggiore è la fedeltà dell'ETF rispetto al parametro di riferimento.

Nel confronto con gli OICR "ordinari" non negoziati, gli ETF presentano costi di gestione inferiori, in quanto non è necessaria alcuna attività di analisi dei titoli o dei mercati, ma una semplice replica dell'indice e le operazioni interne all'ETF sono limitate ai cosiddetti "ribilanciamenti", per adattare la composizione del portafoglio ad eventuali variazioni della composizione dell'indice che intendono replicare.

Gli ETF sono strumenti finanziari senza garanzia del capitale investito nè di un rendimento predeterminato e come tali comportano il rischio finanziario proprio del mercato di riferimento (rischio specifico e rischio generico propri dei titoli che compongono il paniere di titoli sottostanti).

Per gli ETF rappresentativi di indici espressi in valuta diversa dall'Euro, oltre al rischio di mercato occorre valutare anche il rischio cambio.

Concettualmente simili agli ETF sono gli ETC (Exchange Traded Commodities), che consentono di investire su materie prime (metalli, beni agricoli, gas, petrolio, ecc). Questo è possibile perché, a differenza degli ETF, gli ETC non devono rispettare i limiti della Direttiva sugli Organismi d'Investimento Collettivi del Risparmio cosiddetta Direttiva UCITS), in particolare i limiti sulla diversificazione degli investimenti.

SEZIONE 2 | Informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse

2.1 | Individuazione e gestione dei conflitti di interesse

La normativa europea richiede anche alle banche di adottare misure per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse che possono manifestarsi nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.

Nel Gruppo Deutsche Bank, il Codice Etico e di Condotta, il Codice di Comportamento ed il Manuale di Compliance impongono ai collaboratori di agire con diligenza, correttezza, trasparenza ed integrità e di rispettare i più elevati standard etici, evitando qualunque attività che possa compromettere la capacità degli stessi collaboratori di prestare i servizi di investimento ed accessori in maniera obiettiva ed efficace.

Nell'ambito di Finanza & Futuro, che fornisce più servizi di investimento relativi a strumenti finanziari, i conflitti di interesse non possono essere completamente evitati.

Pertanto, questa sezione ha lo scopo di dar conto della mappatura dei conflitti di interesse effettuata dalla Banca con riferimento alla propria operatività in servizi di investimento, nonché di informare i clienti circa le misure adottate per gestire i conflitti di interesse suscettibili di arrecare loro pregiudizio.

Detti conflitti potrebbero insorgere tra il cliente e la Banca, altre società del Gruppo, il Management, i collaboratori, i promotori finanziari, altri soggetti collegati alla Banca, così come tra diversi clienti.

In particolare, situazioni di conflitto di interesse possono insorgere:

- nel caso di ricezione o corresponsione di incentivi (ad esempio commissioni di sottoscrizione e di mantenimento o incentivi non monetari) da o a terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento (si veda di seguito la sezione 2.2);
- nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, in conseguenza dell'interesse della Banca nella distribuzione di prodotti finanziari emessi dalla Banca stessa o da società collegate alla Banca da rapporti di gruppo o di partecipazione;
- in relazione al compenso dei promotori finanziari, legato principalmente alle commissioni generate dall'attività di distribuzione;
- in caso di accesso ad informazioni non pubblicamente disponibili; in dipendenza dalla partecipazione di soggetti rilevanti della Banca o di una società del gruppo negli organi di amministrazione di soggetti terzi.

La Funzione di Compliance, esternalizzata alla capogruppo Deutsche Bank S.p.A. sulla base di uno specifico accordo di servizio, collabora con le Unità Organizzative della Banca nell'identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e nell'individuazione dei presidi da realizzare a fronte delle situazioni di conflitto identificate.

In particolare, la Banca assume, tra le altre, le seguenti misure di gestione dei conflitti di interesse:

- istituzione di procedure organizzative al fine di proteggere gli interessi della clientela nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento (ad esempio procedure per l'approvazione di nuovi prodotti o monitoraggio dei portafogli della clientela);
- istituzione di norme relative all'accettazione di incentivi ed alla comunicazione dell'accettazione e corresponsione di incentivi, come descritto in apposita sezione;
- valutazione preventiva delle campagne di incentivazione rivolte alla rete di vendita da parte della Funzione di Compliance;

- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio attraverso la separazione delle responsabilità e/o la segregazione fisica);
- mantenimento di registri interni tramite cui monitorare il flusso di informazioni privilegiate ed evitare l'abuso di tali informazioni;
- mantenimento di una lista di emittenti e/o strumenti finanziari in relazione ai quali i soggetti interni alla Banca e determinate sue funzioni sono soggette a restrizioni all'operatività, allo scopo, tra l'altro, di gestire potenziali situazioni di conflitto di interesse attraverso l'imposizione di limitazioni all'attività di business;
- regolamentazione delle operazioni personali dei dipendenti;
- formazione del personale dipendente e dei promotori finanziari;
- preventivamente alla chiusura di una transazione o alla prestazione di servizi di investimento, comunicazione alla clientela dei conflitti di interesse non evitabili e potenzialmente pregiudizievoli per l'interessi della clientela stessa.

La Banca si impegna a valutare regolarmente l'efficacia delle misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere, eventuali carenze; la Banca si impegna inoltre ad informare il cliente delle modifiche di rilievo apportate alla politica di gestione dei conflitti di interesse.

Su richiesta, la Banca fornirà ulteriori dettagli in relazione ai principi esposti in questo documento. È possibile reperire la Policy di Gruppo Deutsche Bank S.p.A. sulla gestione dei conflitti di interesse sul sito www.finanzaefuturo.it, nella sezione "MiFID".

2.2 | Informazioni sugli incentivi ricevuti e/o pagati da/a terzi soggetti

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa la Banca, nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento può versare o percepire commissioni o altri tipi di incentivi alla consulenza, collocamento o vendita, da parte degli emittenti il prodotto (di seguito società prodotto) o altri soggetti diversi dal cliente a condizione che:

- siano volti ad accrescere la qualità del servizio prestato;
- non ostacolino l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di agire nel miglior interesse del cliente;
- siano dichiarati in maniera chiara ed esaustiva al cliente prima della prestazione del servizio di investimento.

In particolare, il sopra citato incremento della qualità del servizio consiste nello svolgimento delle attività di assistenza e supporto prestate alla clientela in fase di vendita e post vendita dei prodotti finanziari. Dette attività sono rappresentate, ad esempio, in fase di vendita, dall'illustrazione delle caratteristiche del prodotto e dall'assistenza nella consultazione della relativa documentazione informativa/contrattuale; in fase post vendita, dalla valorizzazione aggiornata del patrimonio del Cliente, dal supporto e dall'assistenza nella valutazione della performance.

Tali incentivi includono:

- commissioni pagate alla Banca su base ricorrente da parte delle imprese di investimento o da compagnie assicurative come quota delle commissioni di gestione incassate sui prodotti collocati dalla Banca;
- commissioni di vendita (anche dette "upfront fees"), nella forma di retrocessione delle commissioni di sottoscrizione ovvero sconti sul prezzo di emissione.

La percezione di tali commissioni e di altri incentivi è legata all'acquisto e vendita di prodotti finanziari e consente da un lato la fornitura di un'infrastruttura efficiente e di elevato standard qualitativo, dall'altro l'ampliamento della gamma dei prodotti finanziari offerti alla clientela. La Banca comunica il livello degli incentivi preventivamente alla conclusione di una transazione.

In aggiunta, in relazione ai servizi di investimento prestati, la Banca riceve incentivi monetari e non, come analisi finanziarie ed altre informazioni rilevanti, corsi di formazione ed in varia misura servizi di natura tecnica ed infrastrutture per l'accesso ai sistemi informativi di terzi. L'accettazione di tali incentivi non è direttamente connessa ai servizi forniti al cliente, ma la Banca utilizza tali incentivi per prestare il proprio servizio secondo gli elevati standard qualitativi richiesti e per migliorare costantemente tale servizio.

La Banca è disponibile a comunicare il dettaglio di tali incentivi su richiesta.

SEZIONE 3 | Informazioni sulle principali regole di comportamento dei promotori finanziari nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti

Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario:

- deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato (in questo caso, da Finanza & Futuro Banca S.p.A.) da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza;
- deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto la "comunicazione informativa" conforme alle informazioni di cui alla presente sezione;
- nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni del Regolamento Intermediari emanato dalla Consob;
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente od al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza, come in precedenza definita. In particolare il promotore finanziario deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
 - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
 - b) la situazione finanziaria;
 - c) gli obiettivi di investimento;e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
- con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il promotore deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - aa) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - bb) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera aa);
 - cc) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;

- nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati.

SEZIONE 4 | Facoltà di recesso del cliente entro il termine di sette giorni nel caso di offerta fuori sede

L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o alla Banca; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati al cliente.

La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.

L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

La facoltà di recesso non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

Finanza & Futuro Banca S.p.A. con socio unico

Sede Sociale:

Piazza del Calendario, 1 - 20126 Milano

Tel. +39 02 40241 - Fax +39 02 4024 4106

www.finanzaefuturo.it

Capitale Sociale Euro 10.400.000,00 i.v.

Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano,

Codice Fiscale e Partita IVA 08574620152

Iscritta all'Albo delle Banche

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

ex art. 59 D lgs. n. 58/1998

Appartenente al Gruppo Deutsche Bank

iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione

e coordinamento della Deutsche Bank S.p.A.